

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVEZZALI, ALBANESE, BERMANI, TORTORA e PAUSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1969

Trattamento normativo ed economico del personale medico dipendente dai Consorzi antitubercolari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge è volto a rendere giustizia a una benemerita categoria di medici, che svolgono un'opera altamente umanitaria nel settore della medicina sociale. Le norme espone tengono conto dei compiti derivanti ai consorzi antitubercolari dal perfezionamento in atto dei loro servizi nell'ambito delle competenze istituzionali originarie e nell'ambito della lotta contro altre malattie sociali, che essi svolgono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, con affinamento dei mezzi diagnostici e correlativamente maggior impegno e qualificazione dei sanitari che vi sono preposti.

Al fine di una strutturazione su base nazionale del trattamento normativo ed economico dei medici consortili ci si richiama per analogia di situazione a quanto stabilito per i medici dipendenti dai centri e dispensari di igiene mentale e dagli istituti psichiatrici, con legge 18 marzo 1968, n. 431 e con decreto interministeriale 12 dicembre 1968, che equipara il trattamento economico dei medici psichiatrici a quello dei

pari grado degli ospedali di medicina generale, stabilito nella circolare n. 184 del 31 ottobre 1966 per i medici in servizio negli ospedali già classificati di 1^a categoria e nella circolare n. 109 dell'11 maggio 1968 in conformità della legge su « Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » del 12 marzo 1968. La citata legge n. 431 fissa il concorso dello Stato per i maggiori oneri derivanti agli enti locali e il successivo decreto interministeriale del 12 dicembre 1968 sancisce la corresponsione di una indennità integrativa mensile e ne stabilisce la misura per i singoli gradi, in sostituzione dei compensi mutualistici goduti dai medici degli ospedali di medicina generale. Per la equiparazione dei gradi si rileva che i medici dei consorzi antitubercolari svolgono funzioni di diagnosi e cura e funzioni igienico-organizzative.

Si ha, pertanto, un'analogia di mansioni tra i medici della carriera ospedaliera igienico-organizzativa e i medici dei consorzi antitubercolari, per quanto più ampie siano le funzioni di questi ultimi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le qualifiche dei medici dipendenti dai consorzi antitubercolari su tutto il territorio nazionale sono fissate come segue:

medico direttore di consorzio antitubercolare equiparato per grado a medico sovrintendente ospedaliero;

medico vice direttore di consorzio antitubercolare equiparato per grado a direttore sanitario ospedaliero;

medico di sezione dispensariale e medico assistente al dispensario, ove esistano, equiparati per grado a ispettore sanitario ospedaliero.

Art. 2.

Gli stipendi e le indennità di studio, di rischio generico e di rischio specifico vengono corrisposti nella stessa misura stabilita per i medici in servizio negli ospedali già classificati di 1^a categoria.

Art. 3.

Si corrisponde un'indennità integrativa mensile nella seguente misura:

medico direttore del consorzio antitubercolare, lire 250.000;

medico vice direttore del consorzio antitubercolare, lire 190.000;

medico capo o dirigente di sezione dispensariale, lire 140.000;

medico di sezione dispensariale e medico assistente al dispensario, lire 100.000.

Art. 4.

L'orario di servizio si intende uguale a quello dei medici ospedalieri dei gradi corrispondenti, facendo salve esigenze diverse della direzione sanitaria su un piano locale.

Art. 5.

Lo Stato concorre ai maggiori oneri derivanti agli enti locali per i miglioramenti economici ai medici dei consorzi antitubercolari nei limiti dei seguenti stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità: lire 4.000 milioni per l'anno 1969 e successivi.

L'erogazione dei fondi è condizionata all'effettiva corresponsione dei miglioramenti economici ai medici dipendenti dai consorzi antitubercolari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

I provvedimenti della presente legge verranno applicati dal 1° gennaio 1969.

Si intendono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.